



# **COMUNE di ALI ‘**

( Provincia di Messina )

Via Roma, 45 – cap 98020

Tel. 0942/ 700301 Fax 0942/700217

**Registro Ordinanze n 16 / 2018**

**Prot.3815 del 06/06/2018**

## **ORDINANZA SINDACALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA**

### **IL SINDACO**

Vista la L.R. 14/04/2006 n. 14 art. 40

Visto il regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 10/05/2007;

Ritenuta la necessità di emanare provvedimenti diretti ad evitare il pericolo di incendi boschivi e campestri durante la stagione estiva;

Viste le vigenti disposizioni di legge;

Visto l'art. 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 3 dicembre 2010 n.° 205;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

### **ORDINA**

#### **Articolo 1**

**Durante il periodo 15 giugno – 15 ottobre è assolutamente vietato :**

Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliati;

Usare motori, fornelli o inceneritori, che producano faville o braci, nei boschi e nei terreni cespugliati;

Fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati.

#### **Articolo 2**

Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali o provinciali, all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere entro il termine perentorio de **30 GIUGNO** di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale.

Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere, immediatamente, allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà ad una distanza non inferiore a metri 10 (dieci) dal ciglio o dalla scarpata delle strade.

#### **Articolo 3**

E' obbligatorio incominciare la falciatura delle messi dalle aree che trovano più vicine alle strade pubbliche. Le messi appena falciate devono essere trasportate nelle aie.

#### **Articolo 4**

Nelle aie devono essere osservate le seguenti norme: 1) i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro di almeno metri 6, 2) il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo per faville, 3) il combustibile per alimentare i motori di cui al punto 2 dovrà essere posto a distanza non inferiore a mt. 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento o di paglia, 4) il rifornimento del combustibile ai trattori dovrà essere effettuato a motore fermo, 5) sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore idrico di almeno litri 10 e, per ogni trattore uno schiumogeno di almeno litri 8, 6) si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile, 7) dovranno essere applicati, in punti ben visibili dell'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e accendere fiamme libere", 8) oltre alle norme anzidette, i proprietari ed affittuari dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo forestale della regione Sicilia e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dalla esperienza personale, al fine di evitare ogni propagazione d'incendio. Nelle giornate ventose e di eccessivo caldo la vigilanza dovrà essere intensificata.

#### **Articolo 5**

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stallatici, e di qualsiasi altra costruzione e/o impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a tali strutture una zona di rispetto sgombra completamente da foglie, rami, sterpi etc. per un raggio di almeno metri 10 (dieci)

#### **Articolo 6**

Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere e i rifiuti persistenti in prossimità o lungo le strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, in prossimità dei fabbricati e degli impianti, nonché in prossimità di confini di proprietà, dovranno essere eliminati fino alla distanza di metri 10 (dieci)

#### **Articolo 7**

All'atto della semina e, per quanto possibile, in fasi successiva, negli appezzamenti di grande estensione, dovranno essere predisposte, ogni metri 200 (duecento) e in direzione ortogonale, delle fasce completamente prive di vegetazione pari a metri 10 (dieci)

#### **Articolo 8**

Per le puliture delle coltivazioni agricole specializzate, tipo nocciuleti, uliveti, vigneti, agrumeti etc., è possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 09,00, previo assenso formale del Distaccamento Forestale di Savoca sito in Via Fossia s.n. – Tel 0942 761080 - , e comunque nel periodo compreso dal 30 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, con esclusione delle giornate calde e ventose .è fatto divieto assoluto di accendere i fuochi dal 16 luglio al 14 settembre.

#### **Articolo 9**

Chiunque avvista un incendio, o tema che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a darne immediato avviso al Distaccamento Forestale di Savoca sito in Savoca Via Fossia s.n. Tel **0942 – 761080** – oppure al Corpo Forestale mediante il numero verde “**1515**”, ai Vigili del Fuoco mediante il numero verde “**115**” ed alle autorità locali (Carabinieri, Sindaco, Ufficio di Protezione Civile etc.)

#### **Articolo 10**

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

#### **Articolo 11**

Dal 30 giugno al 15 ottobre è vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette o qualsiasi altro tipo di materiale acceso.

#### **Articolo 12**

I comandi militari, durante il periodo di grave pericolosità e nell'esecuzione di esercitazioni a fuco, adotteranno tutte le precauzioni necessari a prevenire gli incendi.

#### **Articolo 13**

Le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate:

**PENALMENTE**, qualora si generi un incendio ( Artt. 423.423bis,424,425e 449 del C.P.)

**AMMINISTRATIVAMENTE** con l'importo da €. 52,00 ad €. 258,00 (art. 40 c. 3 della L.R. 16/1966) qualora trattasi di fuochi

#### **INCARICA**

Gli uffici ed Agenti della Forza Pubblica, il Corpo Forestale della regione Siciliana, la Polizia Municipale sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza

#### **DISPONE**

La pubblicazione all'albo pretorio on line e l'affissione in tutti i luoghi pubblici al fine di darne massima diffusione.

Copia della stessa venga inoltrata alla Polizia Municipale, alla Stazione dei carabinieri di Ali Terme (Me), al Comando Distaccamento Forestale di Savoca, alla Provincia regionale di Messina.

Dalla residenza Municipale 06/06/2018

**IL SINDACO**  
**F.to Fiumara Pietro**